



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

ORDINANZA

L'anno 2011, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 9,00, presso l'aula "Giallombardo" sita al II° piano del palazzo di Giustizia, si è riunito l'Ufficio Centrale per il Referendum costituito con decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione in data 16 settembre 2010 a norma dell'art. 12 della legge 25/5/1970 n. 352 e successive modifiche. Sono presenti:

Presidente

dott. Antonino ELEFANTE

Consiglieri

dott. Corrado CARNEVALE
dott. Alessandro DE RENZIS
dott. Alfredo TERESI
dott. Antonio MERONE
dott. Francesco Maria FIORETTI
dott. Francesco FELICETTI
dott. Gaetanino ZECCA
dott. Antonio AGRO'
dott. Mario FINOCCHIARO
dott. Claudia SQUASSONI
dott. Secondo Libero CARMENINI
dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO relatore
dott. Umberto GOLDONI
dott. Luigi PICCIALLI
dott.ssa Gabriella COLETTI DE CESARE
dott. Filiberto PAGANO
dott. Maria Cristina SIOTTO
dott. Ruggero GALBIATI

Rilevato in fatto

che in data 3 dicembre 2010 è stata presentata la richiesta di *referendum* – corredata dalla deliberazione in data 17 novembre 2010 n. 43, adottata a maggioranza dal Consiglio

Comunale di Magliano Sabina – per il distacco del Comune di Magliano Sabina dalla Regione Lazio e la sua conseguente aggregazione alla Regione Umbria;

che questo Ufficio ha dichiarato la legittimità della detta richiesta di *referendum* con ordinanza 15 dicembre 2010 comunicata al Presidente della Repubblica e al Ministro per l'Interno;

che con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 2011 sono stati convocati per il giorno di domenica 15 maggio, con prosecuzione delle operazioni di votazione lunedì 16 maggio, i comizi per lo svolgimento del *referendum*;

che il Comune di Magliano Sabina, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23 marzo 2011, ha annullato in autotutela la precedente sopra menzionata deliberazione n. 17 novembre 2010 ed ha disposto la trasmissione dell'atto all'avv. Emanuele Vespaziani, nella qualità di delegato effettivo, "al fine del suo tempestivo deposito presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e di quant'altro occorra, onde addivenire al blocco e revoca delle procedure come avviate a seguito del D.P.R. 7/3/2011"

Osserva in diritto

Con ordinanza 11/11/2008 questo Ufficio centrale per il referendum ha affermato il seguente principio di diritto: "Le decisioni adottate dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 12 della l. 25 maggio 1970, n. 352, corrispondono all'esercizio di attività giurisdizionale svolta da giudici in posizioni di imparzialità, di terzietà e di indipendenza per assicurare l'esatta osservanza delle norme di legge che regolano le forme e i modi delle procedure riguardanti i referendum previsti dagli artt. 75 e 132 Cost. Pur trattandosi di attività giurisdizionale classificabile nella categoria dei procedimenti in camera di consiglio disciplinati, oltre che dalla normativa speciale della L. 352 del 1970, dalle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo VI del codice di procedura civile, i provvedimenti emessi dall'Ufficio centrale non sono soggetti al regime della generale revocabilità previsto dall'art. 742 del codice di rito, essendo applicabile, invece, il rimedio della revocazione per errore di fatto a norma dell'art. 391-bis c.p.c. Tuttavia, poiché l'attività di detto Ufficio costituisce un segmento inserito in un procedimento unitario che si articola in più fasi consecutive, la revocazione per errore di fatto resta preclusa nell'ipotesi in cui siano state attivate le fasi successive, dato che, in caso contrario, la caducazione delle decisioni avrebbe incidenza sulla attività di organi costituzionali (Corte Costituzionale, Presidente della Repubblica, Parlamento) e determinerebbe una inammissibile invasione delle altrui sfere di attribuzione".

Nella specie, dopo l'ordinanza di questo Ufficio centrale per il referendum sopra citata di ammissione del chiesto referendum, sono state attivate le fasi successive da parte di organi costituzionali sicché l'eventuale caducazione della detta ordinanza di ammissione finirebbe necessariamente per riflettersi sulle attività costitutive delle fasi consecutive, provocando una inammissibile interferenza sulle decisioni riservate alle attribuzioni di organi costituzionali.


Pertanto, una volta promossa la procedura di referendum ed ottenuta l'emissione da parte di questo Ufficio dell'ordinanza di dichiarazione di legittimità della relativa richiesta, non è più consentita al Comune proponente chiedere a questo Ufficio la caducazione della detta ordinanza

P.Q.M.

L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione dichiara non luogo a provvedere.

Si comunichi a mezzo fax al Comune di Magliano Sabina.

Così deciso in Roma il 31 marzo 2011.



IL PRESIDENTE
Antonino Elefante
Antonino Elefante

Depositato in Segreteria

oggi 4 aprile 2011

Antonella Savone
Il Funzionario Giudiziario
Antonella SAVONE